



Comune di
Schio

**CAPITOLATO SPECIALE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO PER L'ANIMAZIONE,
L'ORIENTAMENTO E LA CITTADINANZA ATTIVA DEI GIOVANI PRESSO LO
SPAZIO GIOVANI DEL FABER BOX E IL TERRITORIO**

**CAPITOLATO SPECIALE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO PER L'ANIMAZIONE,
L'ORIENTAMENTO E LA CITTADINANZA ATTIVA DEI GIOVANI PRESSO LO SPAZIO
GIOVANI DEL FABER BOX E IL TERRITORIO**

ART. 1	FINALITA', LINEE - GUIDA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
1.1	Finalità del Servizio e linee - guida
1.2	Spazio Giovani
ART. 2	OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 3	DESCRIZIONE DELL'APPALTO E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
3.1	Gestione Sportello Informagiovani
3.2	Gestione Break Box e giardino esterno
3.3	Gestione Music Box
3.4	Eventi annuali
3.4.1	Iniziativa di pubblico spettacolo per giovani sul territorio comunale
3.4.1	Orientamento al mercato del lavoro
3.5	Prestazioni trasversali
3.6	Programmazione e relazioni attività'
ART. 4	DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI
ART. 5	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 6	PERIODO DI PROVA
ART. 7	MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART. 8	LOCALI, ATTREZZATURE E ARREDI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE UTILIZZATI DALL'APPALTATORE
ART. 9	ONERI E CONDIZIONI INERENTI IL SERVIZIO A CARICO DELL'APPALTATORE
ART. 10	PERSONALE DELL'APPALTATORE
ART. 11	COORDINATORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ART. 12	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
ART. 13	RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PERSONALE
ART. 14	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
ART. 15	PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
ART. 16	CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI
ART. 17	OBBLIGHI IN MERITO ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 18	POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA'
ART. 19	GARANZIA DEFINITIVA
ART. 20	PENALITA'
ART. 21	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 22	RECESSO
ART. 23	SUBAPPALTO DEL SERVIZIO - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO
ART. 24	ESECUZIONE IN DANNO

ART. 25	PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE
ART. 26	CESSIONE AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART. 27	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
ART. 28	DOMICILIO
ART. 29	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
ART. 30	REGOLAMENTO UE 2016/679 E DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196 COME NOVELLATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 101/2018
ART. 31	DISPOSIZIONI FINALI
ART. 32	ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 - FINALITA', LINEE-GUIDA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1.1 Finalità del Servizio e linee-guida

Il “Servizio per l’animazione, l’orientamento e la cittadinanza attiva dei giovani presso lo Spazio Giovani del Faber Box e il territorio” è un servizio rivolto a un target composto da giovani di età compresa indicativamente tra i 14 e i 30 anni.

Le finalità e linee-guida del Servizio sono:

- promuovere la qualità della vita dei giovani, favorendone il benessere, la crescita personale e delle abilità sociali, attuando politiche giovanili attive che si concretizzino in azioni pratiche di rafforzamento delle loro condizioni di vita, volte a far emergere e valorizzare le loro abilità, passioni e inclinazioni;
- gestire lo spazio Giovani, sviluppando e rendendo operativa, con una programmazione annuale di attività di animazione, la sua dimensione aggregativa, dando centralità alla relazione tra giovani e operatori, presupposto indispensabile per sviluppare iniziative in linea con i bisogni e le aspettative degli utenti;
- contrastare le deprivazioni relazionali indotte dalla pandemia, caratterizzando sempre di più lo Spazio Giovani come “spazio della città”, dove i ragazzi possano incontrarsi e relazionarsi, divertirsi, costruire relazioni significative, percepirsi come soggetti riconosciuti dalla comunità;
- aiutare i ragazzi a riconquistare fiducia nel futuro, immaginando e dando forma a progetti di vita a medio e lungo termine, utilizzando al meglio le occasioni offerte dal territorio, dalle istituzioni e dalle realtà anche europee e internazionali;
- riconoscere agli utenti un ruolo fortemente propositivo, incentivando responsabilità e autonomia, tali da far percepire lo Spazio Giovani come spazio di appartenenza dove è possibile divenire protagonisti dell’ideazione e dell’organizzazione di proprie iniziative;
- attivare azioni promozionali per far conoscere e avvicinare i giovani allo Spazio Giovani e ai suoi servizi, che abbiano come focus l’incremento della loro presenza e della loro partecipazione alla vita dello Spazio stesso e del Faber Box;
- promuovere iniziative di animazione negli spazi esterni - giardino del Faber Box - quando possibile e, in ogni caso, durante l’estate;
- rispondere ai bisogni di orientamento delle giovani generazioni, in particolar modo sui temi fondamentali del lavoro e della formazione professionale, con l’obiettivo di porre l’utente nella condizione di scegliere consapevolmente e liberamente tra le varie alternative nei diversi settori, attivando percorsi di informazione e orientamento sui temi della formazione e del lavoro;
- favorire la qualità della vita dei giovani attraverso forme di cittadinanza attiva, di coinvolgimento e di partecipazione alla vita della comunità locale, informando e orientando l’utente negli ambiti del volontariato, dell’impegno civico e dell’associazionismo;
- dare priorità alla fascia adolescenziale e agli studenti del campus nei servizi messi a disposizione dei giovani;
- fornire al Comune, con continuità, elementi che permettano di leggere la condizione giovanile nella sua evoluzione, per delineare politiche giovanili che sappiano reagire con flessibilità e capacità di adattamento al susseguirsi dei vari cambiamenti sociali;
- costruire l’azione educativa tramite il lavoro partecipato con la rete territoriale costituita dai soggetti che si occupano di formazione e sviluppo sociale, culturale ed economico.

1.2 Spazio Giovani

Lo Spazio Giovani è situato al quarto piano del Faber Box in via Tito Livio 23/25 a Schio. Il Faber Box è una struttura polifunzionale dislocata all’interno del “Campus” delle scuole superiori di Schio. Detto Spazio è utilizzato principalmente dai più giovani e riveste sia la funzione di importante punto aggregativo che di centro informativo e formativo.

I locali riservati allo **SPAZIO GIOVANI** sono i seguenti:

- **Break Box:** spazio finalizzato allo svago, all'aggregazione, al gioco e ai momenti di incontro. E' dotato di panche, tavoli, un tavolo da ping pong e un tavolo da calcetto;
- **Sportello Informagiovani**, due locali riservati uno alle attività di front-office e l'altro al lavoro di back-office del personale;
- **Music Box**, una sala prove musicali insonorizzata e, nel contempo, sala di registrazione attrezzata per produzioni video e musicali.

Lo Spazio Giovani dovrà essere aperto al pubblico per 48 settimane annue; è prevista la chiusura per un periodo complessivo di quattro settimane all'anno, in coincidenza con le festività natalizie e di ferragosto.

Detto spazio potrà essere aperto anche al di fuori dell'orario settimanale di apertura al pubblico, per incontri e iniziative organizzate nell'ambito dell'appalto di cui al presente capitolato.

Resta in capo all'Amministrazione Comunale la facoltà di rideterminare il numero di settimane annue di apertura dello Spazio, di stabilire differenti giornate di chiusura, dandone preventiva comunicazione scritta all'appaltatore, oppure di modificare o aggiornare l'articolazione dell'orario settimanale.

Altri spazi del Faber Box quali Lim Box, Drama Box, sale Learning Box, Meeting Box, Spazi esterni del Faber Box e altri spazi nel territorio comunale possono essere utilizzati gratuitamente, in condivisione con altri utilizzatori, per attuare quanto offerto in sede di gara.

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto disciplinato dal presente capitolato ha per oggetto la gestione del "Servizio per l'animazione, l'orientamento e la cittadinanza attiva dei giovani presso lo Spazio Giovani del Faber Box e il territorio", come meglio precisato nei successivi articoli.

I servizi saranno svolti dall'aggiudicatario sulla base di quanto contenuto nel presente capitolato speciale d'appalto e nell'offerta di gara.

Art.3 - DESCRIZIONE DELL'APPALTO E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La gestione del "Servizio per l'animazione, l'orientamento e la cittadinanza attiva dei giovani presso lo Spazio Giovani del Faber Box e il territorio" prevede l'erogazione delle seguenti prestazioni, con le modalità e i dettagli che dovranno essere indicati in sede di offerta tecnica, come richiesto dal disciplinare di gara:

3.1 Gestione Sportello Informagiovani

La gestione dello Sportello Informagiovani prevede:

- a) l'apertura al pubblico per almeno 10 ore settimanali ripartite in 5 giorni/settimana, in giorni ed orari da concordare con l'Amministrazione;
- b) la fornitura di consulenze individuali sulla base del fabbisogno formativo e/o occupazionale dell'utente, finalizzate alla definizione di un progetto formativo e professionale e alla ricerca attiva del lavoro;
- c) informazione e iniziative specifiche in merito a:
 - formazione, lavoro, avvio d'impresa, tirocini, mobilità internazionale, opportunità offerte dai programmi europei;
 - volontariato, impegno civico e associazionismo e altri temi che potranno essere proposti in sede di gara;
- d) partecipazione agli incontri e alle iniziative della Rete degli Informagiovani Vicentini;

e) realizzazione di almeno due mercatini dei libri scolastici usati all'anno, da organizzare in coordinamento con i referenti delle scuole locali, per permettere la programmazione delle date e la promozione alle famiglie degli studenti entro la fine dell'anno scolastico.

3.2 Gestione Break Box e giardino esterno

La gestione del Break Box prevede l'apertura al pubblico per 25 ore alla settimana, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 13,00 alle 18,00 o in altri orari concordati con l'Amministrazione.

Nelle 25 ore dovranno essere garantite dagli operatori le seguenti prestazioni minime:

- a) - apertura, chiusura del Break Box;
 - fornire informazioni di base sulle opportunità offerte dallo Spazio Giovani;
 - sorveglianza e controllo del rispetto delle norme di buon uso degli spazi e attrezzature;
 - assistenza all'utilizzo delle attrezzature di libero accesso a disposizione;
- b) animazione dei giovani utenti con giochi, tornei e altre iniziative che dovranno essere proposti in sede di gara, per almeno due ore/giorno dal lunedì al venerdì per complessive 10 ore/settimana (comprese nelle 25 ore di apertura);
- c) quando possibile e, comunque, nel periodo di vacanze scolastiche estive, nella fascia oraria serale/pre-serale, in orari concordati con l'Amministrazione, almeno 6 delle 10 ore di animazione, per un minimo di tre volte a settimana, dovranno essere utilizzate per realizzare delle iniziative negli spazi verdi adiacenti al Faber Box (Giardino esterno), fermo restando il limite complessivo di 10 ore settimanali riportato alla lettera b). Queste prestazioni di animazione estiva sostituiscono, per i giorni/orari di attività esterna, quelle di animazione previste nella gestione del Break Box.

Mentre per le 10 ore di animazione è da prevedere la presenza in Break Box/Giardino estivo di un operatore, per le restanti 15 ore questa sala potrà essere usufruita in modo informale dagli utenti. In queste 15 ore non si richiede, pertanto, una presenza fissa di un operatore nello spazio, ma dovranno essere comunque garantite le prestazioni minime specificate alla lettera a).

3.3 Gestione Music Box

Si tratta di una sala prove musicali insonorizzata, situata al 4° piano del Faber Box, e, nel contempo, sala di registrazione attrezzata per produzioni video e musicali, permettendo di creare brani musicali, videoclip, podcast.

L'appaltatore dovrà curare:

- prenotazioni per gli utilizzi della sala;
- apertura e chiusura della sala negli orari di prenotazione;
- procedura di gestione, che dovrà comprendere il controllo dell'avvenuto versamento, da parte di ciascun utente, della cauzione e delle tariffe dovute, stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale, sul conto corrente indicato dall'Amministrazione stessa, la registrazione e la restituzione delle cauzioni;
- verifica finale del corretto utilizzo, segnalazione guasti o malfunzionamento;
- gestione di una sessione di prova e formazione utenti all'uso corretto della strumentazione;
- promozione dello spazio e delle iniziative organizzate all'interno.

Nell'offerta tecnica dovranno essere proposte modalità per miglioramento/semplificazione della gestione della Music Box, con particolare riguardo alla prenotazione, e le eventuali attività da realizzare avvalendosi della seguente attrezzatura:

- Strumentazione per utilizzo quale sala prove musicali:
 - un Mixer Yamaha passivo 12 canali

- 2 casse voce Proel 200 W
 - 1 amplificatore per basso tc electronic da 250-300 W inclusi cavi (a transistor)
 - 2 amplificatori Fender per chitarra da 100 W a transistor
 - 2 microfoni Shure
 - 2 Aste per microfono
 - Tastiera tasto pesato Casio
 - Cavi per microfono
 - Cavo per collegare il cellulare al mixer
 - Batteria acustica Pearl, composta da cassa, 2 tom tom, 1 rollante, 1 timpano, 2 piatti Sabian e 1 charleston Sabian.
- Strumentazione per utilizzo quale sala di registrazione:
- iMAC 24" con scheda audio
 - Microfono voce Rode e filtro anti pop
 - Pannello assorbente mobile
 - Microfoni batteria
 - Microfoni dinamici
 - Tastiera MIDI
 - Cuffie aperte e chiuse
 - Dj box.

Per poter utilizzare autonomamente quest'ultima strumentazione, gli utenti devono seguire una formazione specifica erogata tramite un videotutorial, già disponibile on-line, e superare una verifica finale, che rilascia l'abilitazione per utilizzare lo spazio.

3.4 Eventi annuali

3.4.1 Iniziativa di pubblico spettacolo per giovani sul territorio comunale

Si richiede la progettazione, l'organizzazione e la gestione completa, in tutte le sue fasi, di un evento di pubblico spettacolo all'anno della durata di almeno 3 serate, che dovrà essere sviluppato in dettaglio in fase di offerta tecnica. Questa iniziativa, rivolta ai giovani, dovrà valorizzare la partecipazione attiva e diretta degli stessi all'organizzazione e alla gestione dell'evento. Il Comune metterà a disposizione gratuita spazi, attrezzature e logistica, nonché assumerà il costo dell'eventuale relazione tecnica necessaria.

In particolare l'appaltatore dovrà curare direttamente:

- a) coinvolgimento e accompagnamento alla crescita di un gruppo di giovani che partecipi alle varie fasi di ideazione, progettazione e realizzazione dell'evento, in modo che possa divenire autonomo nella progettazione e nella realizzazione di eventi di pubblico spettacolo;
- b) piano della comunicazione, comprese la progettazione e la realizzazione del materiale promozionale;
- c) assistenza tecnica alle varie fasi organizzative (verifica schede tecniche, sopralluoghi prima, durante e dopo l'iniziativa, rapporti con il service e i fornitori di servizi in genere);
- d) espletamento di tutte le richieste di autorizzazioni e permessi previste dalla normativa vigente, comprese le pratiche SIAE;
- e) piano dei materiali e strutture necessarie;
- f) vigilanza sul corretto svolgimento dell'iniziativa - relativamente alle norme di ordine pubblico, prescrizioni sull'agibilità degli spazi, rispetto limiti emissioni sonore, vigilanza antincendio eccetera - e, in caso di gravi infrazioni o attività che possano creare pregiudizio o danno all'Amministrazione Comunale o a terzi, sospensione delle attività in corso.

3.4.2 Orientamento al mercato del lavoro

Organizzazione e gestione di una iniziativa annuale, rivolta agli studenti delle scuole superiori di secondo grado, che abbia la finalità di attuare percorsi di emersione e consolidamento delle competenze trasversali e offra strumenti per orientarsi nella transizione verso il mercato del

lavoro.

In particolare l'appaltatore dovrà proporre e realizzare attività formative e di orientamento che:

- aiutino a riconoscere le proprie competenze trasversali e facciano crescere la consapevolezza degli studenti in merito ad abilità e interessi personali, competenze relazionali, competenze sociali, area della creatività e capacità di lavorare in gruppo;
- favoriscano una maggiore conoscenza delle opportunità legate a esperienze formative diverse dai percorsi scolastici;
- forniscano strumenti concreti ed efficaci per aumentare le possibilità di accesso al mondo del lavoro;
- attraverso la collaborazione con enti, agenzie, soggetti imprenditoriali e di categoria, aumentino le conoscenze sulle competenze che vengono maggiormente valorizzate nei vari ambiti lavorativi;
- insegnino a valorizzare le proprie competenze trasversali nella stesura dei *curricula* e nei colloqui di ricerca lavoro.

3.5 Prestazioni trasversali

a) Dovranno inoltre essere garantite le seguenti prestazioni trasversali ai diversi servizi di cui al presente capitolato:

- 1) collaborare a una iniziativa annuale di promozione del Faber Box, su indicazione dell'Amministrazione Comunale;
- 2) promuovere presso le scuole e sul territorio le attività per i giovani organizzate dall'appaltatore, con l'obiettivo di favorire una maggiore conoscenza e frequentazione dello Spazio Giovani, per un minimo di un laboratorio/incontro annuale per ciascuno dei sei istituti superiori scledensi;
- 3) progettazione e attivazione di campagne di comunicazione, promozione e conoscenza dello Spazio Giovani e di tutte le iniziative proposte dall'appaltatore in ambito di politiche giovanili, sia al Faber Box che negli altri luoghi di aggregazione della città;
- 4) gestione del sito www.faberbox.it e aggiornamento giornaliero dei canali *social* più diffusi (*facebook, instagram, whatsapp, telegram* ecc.) con i contenuti relativi a:
 - servizi e progetti proposti dall'Informagiovani e dal Comune di Schio di interesse per i giovani o che si svolgono al Faber Box;
 - una rassegna di annunci di lavoro;
- 5) attivazione di iniziative di ascolto e sostegno, sia individuali che di gruppo, come opportunità per migliorare la qualità della vita delle giovani generazioni, come proposte nell'offerta tecnica;
- 6) gestire direttamente con le scuole e le università progetti di PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, tirocini formativi e di orientamento o esperienze di volontariato per un minimo di tre giovani coinvolti/anno;
- 7) organizzare annualmente almeno due iniziative di conversazione per esercitare le lingue straniere.

b) Per l'attuazione delle iniziative di cui ai precedenti punti, il Comune potrà prevedere a proprio carico un fondo spese annuo, il cui ammontare è stimato presuntivamente in massimo € 10.000,00, nei limiti del relativo stanziamento di bilancio e in relazione alle esigenze delle predette iniziative. In questo caso il Servizio Politiche Giovanili provvederà a comunicare all'appaltatore l'esatto ammontare del fondo stesso. Tale fondo sarà stanziato con apposito provvedimento dirigenziale e gestito direttamente dall'appaltatore – nel rispetto della normativa in materia contributiva, fiscale e di ogni altra normativa vigente, nonché nel rispetto di quanto prescritto dal successivo art. 17, per rimborsare spese per l'acquisto di materiali di consumo, anche grafici, noleggio di strumenti, attrezzature e strutture, incarichi a tutor ed esperti, prestazioni artistiche e pagamento diritti SIAE, spese che si renda necessario assumere per la realizzazione delle iniziative. Tutti i preventivi di spesa dovranno essere sottoposti alla

preventiva autorizzazione del Servizio Politiche Giovanili e non potranno in ogni caso superare complessivamente l'ammontare dello stanziamento. L'importo del fondo spese sarà versato a preventivo, nella misura dell'80%, mentre la rimanente parte sarà erogata su presentazione di rendicontazione delle spese sostenute, accompagnata dalle copie delle fatture quietanzate o altro documento valido fiscalmente, dedotte le eventuali entrate che dovranno essere debitamente quantificate e dimostrate dall'appaltatore stesso. Le predette somme saranno versate dal Comune sul conto corrente/postale dedicato alla commessa di cui al presente capitolato. La somma che eventualmente residuasse alla fine di ciascun anno di appalto dovrà essere restituita al Comune di Schio da parte dell'appaltatore, senza alcuna altra formalità. Quanto presente al punto 3.5, lettera b) (fondo spese annuo) costituisce facoltà e, pertanto, rientra tra le opzioni previste dall'articolo 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 indicate al successivo articolo 4.

3.6 Programmazione e relazioni attività

L'appaltatore, entro 10 giorni dall'inizio di ogni anno di appalto, dovrà presentare:

- 1) un cronoprogramma annuale delle attività e delle iniziative che saranno realizzate;
- 2) con cadenza trimestrale, entro il 10 del mese successivo alla conclusione del trimestre, una relazione sintetica (max 4 pagine A4) su consistenza e tipologia dell'utenza servita, servizi richiesti e prestati e bisogni emersi.

Alla fine di ogni trimestre tutto il personale dell'appaltatore dovrà partecipare a un incontro con il responsabile del Servizio Politiche Giovanili, il dirigente competente e l'assessore alle Politiche Giovanili, per un confronto sui risultati raggiunti, valutazioni e approfondimenti sull'andamento del servizio.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

Il rapporto contrattuale avrà decorrenza dal 24 gennaio 2023 al 23 gennaio 2026, sempre fatta salva la necessità di una decorrenza successiva qualora l'espletamento della gara e/o l'esecuzione dei successivi controlli si protraggano oltre il termine iniziale.

Nel caso in cui, per motivi tecnici, l'avvio del contratto avvenga dopo la data del 23 gennaio 2024, la durata triennale dello stesso verrà mantenuta invariata, fatta salva l'opzione di cui al successivo capoverso.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016, l'Amministrazione si riserva:

- il rinnovo opzionale del contratto, alle medesime condizioni, per una durata di 2 (due) anni. L'Amministrazione esercita tale diritto comunicandolo all'appaltatore mediante PEC almeno 30 giorni prima della scadenza del triennio;
- l'opzione in aumento e in diminuzione dell'importo contrattuale fino alla concorrenza del 10% massimo dell'importo contrattuale. L'aumento/riduzione di cui sopra non darà diritto alla ditta aggiudicataria di pretendere alcuna variazione dell'importo di aggiudicazione del servizio (in più o in meno);
- la facoltà di assumere a proprio carico un fondo spese annuo per presunti Euro 10.000,00, nei limiti del relativo stanziamento di bilancio, in relazione alle esigenze di cui al precedente articolo 3.5 lett. b) del presente CSA, con le modalità ivi descritte;
- la revisione prezzi come indicato al successivo articolo 16.

L'aggiudicatario si impegna, alla scadenza del contratto e nel rispetto delle disposizioni vigenti, in attesa dell'eventuale completamento delle procedure di gara per una nuova assegnazione del servizio e su richiesta del Comune, a continuare comunque a erogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali, nessuna esclusa, per mesi sei. L'ordine di proroga verrà comunicato all'aggiudicatario mediante PEC almeno 30 giorni prima della naturale scadenza.

L'importo complessivo dell'affidamento, atto a divenire contratto ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. 50/2016 ammonta ad Euro 408.962,68 (IVA esclusa), comprensivo di Euro 0,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, del rinnovo per ulteriori due anni, dell'opzione in aumento/riduzione del 10% ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016, della facoltà di assunzione del fondo spese di cui all'art. 3.5 lett. b) del CSA ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016, della proroga semestrale e della clausola di revisione dei prezzi con le modalità indicate agli articoli 4, 7 e 16 del capitolato speciale d'appalto.

Non potranno essere effettuate sospensioni o variazioni dei servizi per nessuna ragione. I servizi oggetto dell'appalto devono essere erogati con regolarità, continuità, efficienza, efficacia e completezza senza possibilità di interruzione alcuna. Casi di funzionamento irregolare o interruzioni potranno verificarsi soltanto per scioperi, cause di forza maggiore o esigenze tecniche non prevedibili comunicate per iscritto al Comune, il quale potrà contestare la fondatezza delle predette esigenze e, contestualmente, ordinare la prosecuzione del servizio.

ART. 5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario del servizio è tenuto a stipulare apposito contratto entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto verrà redatto nella forma della scrittura privata registrata in caso d'uso, sottoscritta digitalmente dalle parti ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016.

Formano parte integrante e sostanziale del contratto, ancorchè non materialmente allegati allo stesso:

- il presente capitolato speciale d'appalto;
- l'offerta tecnica dell'aggiudicatario;
- l'offerta economica dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- la trasmissione dei documenti relativi al personale specificati all'articolo 10;
- la comunicazione del coordinatore responsabile del servizio, come indicato all'articolo 11;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del trattamento dei dati ai sensi del regolamento UE 2016/679, artt. 5, 13 e 25;
- l'invio del D.U.V.R.I. sottoscritto;
- la trasmissione di copia conforme della polizza specificata all'articolo 18;
- la costituzione della garanzia definitiva con le modalità di cui all'articolo 19.

ART. 6 - PERIODO DI PROVA

Per i primi 4 (quattro) mesi dalla data di effettivo inizio del servizio, l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire alla stazione appaltante una valutazione ampia e complessiva del servizio espletato.

Durante tale periodo di prova il Comune di Schio effettuerà le verifiche di conformità del servizio descritto nel presente capitolato e nell'offerta tecnica con quello effettivamente svolto.

In caso di esito negativo del periodo di prova, il rapporto contrattuale dovrà intendersi risolto, previa constatazione in contraddittorio delle ragioni della inadeguatezza del servizio in appalto, con eventuale aggiudicazione del medesimo al soggetto secondo in graduatoria, senza che la ditta precedentemente aggiudicataria possa richiedere i danni.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto per mancato superamento della prova, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi ad assicurare il servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione del servizio stesso.

Il periodo di prova s'intende superato se non sarà intervenuta comunicazione contraria.

ART. 7 - MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore deve eseguire il servizio oggetto del presente capitolato con proprio personale qualificato, in possesso dei requisiti richiesti al successivo articolo 10 e sulla base della propria offerta tecnica presentata in sede di gara.

Per la particolarità e le necessità del servizio stesso, alcune delle prestazioni richieste dovranno svolgersi in orario diverso da quello di apertura al pubblico dello Spazio Giovani, anche in orario serale/notturno o festivo. Non sono riconosciute maggiorazioni per lo svolgimento delle prestazioni in orario serale/notturno o festivo.

Qualora il bisogno di adeguarsi al continuo mutare della realtà giovanile rendesse necessaria la ridefinizione di alcune prestazioni, l'appaltatore si impegna ad adeguare l'erogazione del servizio stesso alle eventuali mutate richieste ed esigenze.

Tale ridefinizione dovrà essere preventivamente concordata dall'appaltatore con il responsabile del servizio Politiche Giovanili e da questo formalmente approvata in via preventiva. In tal caso, previo accordo tra le parti, potranno essere richieste prestazioni diverse da quelle previste dal presente capitolato, ma comunque nei limiti dei corrispettivi spettanti contrattualmente.

ART. 8 – LOCALI, ATTREZZATURE E ARREDI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE UTILIZZATI DALL'APPALTATORE

L'appalto comprende la disponibilità e l'utilizzo dei locali, degli arredi e delle strumentazioni già presenti negli stessi, siti al quarto piano del Faber Box, così denominati: Sportello Informagiovani, Break Box e Music Box, oltre che il giardino esterno.

La planimetria dei locali è consultabile al link <https://ptcloud.altovicentino.it/index.php/s/sjbrA0ofn3Hs7e8> utilizzando le credenziali di accesso che potranno essere richieste da ciascun concorrente a questa stazione appaltante tramite la sezione "Comunicazioni" di Sintel.

L'appaltatore si obbliga a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali, agli arredi e alle strumentazioni. I beni impiegati dovranno essere restituiti al termine del contratto nelle stesse quantità e stato in cui sono stati ricevuti. La riconsegna dovrà avvenire al momento della cessazione del contratto.

L'appaltatore ha la responsabilità della conservazione e della custodia di tutti i beni messi a disposizione per tutta la durata del contratto.

Rimangono a carico dell'appaltatore eventuali ulteriori attrezzature funzionali a garantire il servizio nella struttura.

ART. 9 - ONERI E CONDIZIONI INERENTI IL SERVIZIO A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluse quindi le attività preliminari all'avvio del servizio.

In particolare, sono a totale carico dell'appaltatore e interamente compensati nel corrispettivo tutti gli oneri e le spese, nessuna esclusa, relative alla perfetta esecuzione dei servizi e, in particolare:

- spese di trasporto per lo spostamento nel territorio;
- spese telefoniche (escluse quelle relative all'utilizzo degli apparecchi comunali dello Spazio Giovani al Faber Box);
- spese per le assicurazioni e ogni altra spesa relativa al personale;
- spese relative alla sicurezza del proprio personale, nessuna esclusa, ivi comprese quelle per gli adempimenti in qualità di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- spese per la formazione e l'addestramento del proprio personale (oneri retributivi e contributivi relativi agli operatori coinvolti nella formazione, locazione sale, compenso docenti, cancelleria, noleggio attrezzatura informatica ecc.);
- spese per la partecipazione a incontri e riunioni nel territorio da parte degli operatori e del coordinatore del servizio;
- ogni altro onere, espresso e non nel presente capitolato, relativo al regolare svolgimento del servizio, secondo le condizioni contrattuali.

L'appaltatore si obbliga a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, anche in materia di sicurezza e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

L'appaltatore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante il rapporto contrattuale.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipulazione del contratto, resteranno a esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del Comune, assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune di Schio da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal direttore dell'esecuzione.

L'appaltatore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato.

Nella fase transitoria che precede la cessazione del contratto per qualsiasi causa, l'appaltatore dovrà assicurare, oltre a quanto previsto nel presente capitolato, tutte le attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo appaltatore, compiendo ogni operazione necessaria e utile, inclusa l'effettuazione di appositi incontri con l'appaltatore entrante, finalizzata a garantire il corretto e compiuto passaggio di consegne, senza alcun onere aggiuntivo di qualsivoglia natura a carico del Comune e favorire in tal modo la necessaria continuità e correttezza nell'espletamento del servizio.

ART. 10 - PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore deve disporre di idonee e adeguate risorse umane con professionalità idonea a garantire l'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di settore.

In sede di offerta tecnica dovrà essere descritto il modello organizzativo proposto per l'erogazione del servizio, con riferimento alle risorse umane che si intendono impiegare.

Tra il Comune e il personale dell'appaltatore non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro.

Al fine di assicurare la continuità del servizio, la ditta aggiudicataria, conformemente al "Progetto di assorbimento del personale" presentato in sede di gara, si impegna a garantire la prosecuzione dell'utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario, salvo, in ogni caso, il rispetto di ulteriori specifiche normative in materia, purchè le condizioni di lavoro siano armonizzabili con l'organizzazione della ditta aggiudicataria subentrante e con le esigenze tecniche e organizzative e di manodopera previste dal nuovo contratto.

Tutti gli operatori che l'appaltatore metterà a disposizione per l'esecuzione dell'appalto devono avere i requisiti specifici di seguito elencati:

- a) diploma di laurea di primo livello a indirizzo umanistico o sociale;
- oppure

b) diploma di scuola superiore con comprovata esperienza di almeno un anno in ambito educativo o sociale, ivi incluso il periodo di servizio civile.

Tutti gli operatori devono essere in possesso di patente di guida B, essere automuniti e avere la disponibilità di un telefono cellulare di servizio, con costi a carico dell'appaltatore.

Per la gestione del servizio in appalto, tutti gli operatori individuati, oltre a possedere spiccata propensione all'ascolto, conoscenza e relazioni con i giovani, dovranno garantire massima flessibilità ed elasticità nell'orario di lavoro e nello svolgimento delle attività. Dovranno, inoltre, organizzare e gestire autonomamente le prestazioni definite nel presente capitolato.

Il personale assegnato al servizio dovrà osservare comportamenti corretti nei confronti dell'utenza e fornire le informazioni richieste con imparzialità e completezza, mantenere l'obbligo del segreto d'ufficio, il dovere della riservatezza e il diritto all'anonimato degli utenti, qualora richiesto. Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'appaltatore, il quale è l'unico responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto di appalto. L'appaltatore dovrà richiamare, e, se necessario, sostituire i dipendenti che non mantenessero un comportamento corretto verso gli utenti, anche su semplice richiesta del Comune.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

E' fatto divieto al personale dell'appaltatore di accettare alcuna forma di compenso di qualsiasi natura, da parte degli utenti, per le prestazioni rese.

Nei termini indicati all'articolo 23 del disciplinare di gara, l'aggiudicatario dovrà trasmettere al Servizio richiedente il nominativo del personale impiegato nel servizio con l'indicazione della relativa mansione e della posizione contributiva, allegando il curriculum vitae di ciascun operatore debitamente sottoscritto, da cui dovrà risultare il possesso di tutti i requisiti richiesti con il presente capitolato.

Al fine di garantire la continuità degli interventi e la stabilità delle relazioni instaurate con i giovani del territorio, l'appaltatore si impegna a limitare la sostituzione degli operatori. La sostituzione del personale originariamente assegnato dovrà essere comunque comunicata per iscritto al Comune di Schio – Servizio Politiche Giovanili, entro sette giorni dal verificarsi, allegando idonea attestazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato.

Con il personale dell'appaltatore potranno collaborare gli studenti in stage presso lo Spazio Giovani, i volontari del Servizio Civile o altri soggetti che partecipano ad esperienze analoghe di formazione.

ART. 11 - COORDINATORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'appaltatore dovrà nominare un Coordinatore Responsabile del Servizio con qualifica professionale adeguata ed esperienza di coordinamento di servizi analoghi a cui affidare la direzione del servizio nel suo complesso. Il suo nominativo dovrà essere comunicato con le modalità previste all'art. 23 del disciplinare di gara.

Tale figura sarà il referente responsabile dell'intero appalto nei confronti del Comune.

Dovrà coordinare l'équipe degli operatori, gestire l'organizzazione del servizio e i rapporti con con l'assessorato e con il responsabile Servizio Politiche Giovanili. Deve inoltre presiedere gli incontri trimestrali tra operatori del servizio, responsabile servizio Politiche Giovanili, dirigente e assessore alle Politiche Giovanili di cui all'art. 3.6. Il Coordinatore Responsabile del Servizio potrà anche coincidere con un operatore - ma dovrà svolgere il ruolo di Coordinatore Responsabile del Servizio come prestazione aggiuntiva - e dovrà garantire la supervisione di tutte le attività e prestazioni previste dal presente capitolato, il coordinamento della programmazione e dell'organizzazione delle iniziative, la gestione del personale, la valutazione

delle prestazioni richieste; dovrà essere presente presso lo Spazio Giovani almeno 3 ore/settimana e comunque dovrà essere prontamente reperibile dal Comune durante lo svolgimento del servizio e garantire il corretto andamento del servizio stesso, promuovendone l'eventuale adattamento alle esigenze intervenute in corso di esecuzione.

In caso di assenza o impedimento del Coordinatore Responsabile del Servizio, l'appaltatore deve provvedere alla sua tempestiva sostituzione con un altro soggetto di pari professionalità ed esperienza, dandone immediata comunicazione scritta al servizio Politiche Giovanili.

ART. 12 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

L'appaltatore deve garantire lo svolgimento di corsi di formazione e addestramento, allo scopo di informare dettagliatamente il proprio personale circa le condizioni e le modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal Comune. Tale formazione è obbligatoria, e deve essere effettuata dall'appaltatore prima dell'avvio del servizio e anche successivamente, per tutti i nuovi assunti.

L'appaltatore ha l'obbligo di dichiarare al servizio Politiche Giovanili l'avvenuta predetta formazione obbligatoria del personale, nonché quella relativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La documentazione attestante l'avvenuta formazione dovrà essere conservata nella sede dell'appaltatore e messa a disposizione su richiesta del Comune.

Dopo l'avvio del servizio, l'appaltatore inoltre è tenuto a garantire, suddivise tra ciascun operatore impiegato nell'appalto, il numero totale annuo di ore di formazione offerte in sede di gara.

Tutta la formazione dovrà essere svolta al di fuori dell'orario del servizio in appalto. L'onere per la formazione si intende incluso nel prezzo offerto in sede di gara. Alla fine di ciascun anno l'appaltatore dovrà inviare al servizio Politiche Giovanili un riscontro riassuntivo scritto con ore, data e titolo evento formativo a cui ciascun operatore ha partecipato.

ART. 13 - RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PERSONALE

L'appaltatore dovrà osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro e alle previdenze varie e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso della dell'appalto per la tutela materiale dei lavoratori.

L'appaltatore dovrà gestire il servizio con personale idoneo, in possesso di ogni certificazione/documentazione prescritta dalla normativa vigente in materia, restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico al medesimo appaltatore anche in caso di mancate verifiche e controlli da parte del Comune.

Nei confronti del personale dipendente la ditta appaltatrice dovrà applicare condizioni normative, contributive e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, al settore e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni e in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse essere successivamente stipulato per lo stesso settore.

Nel caso di ottenimento da parte del Comune del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso Comune, previa contestazione delle inadempienze ascritte e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle eventuali controdeduzioni, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza a valere sulle somme da versare a titolo di corrispettivo o depositate a titolo di cauzione definitiva, la quale dovrà essere reintegrata a termini del successivo articolo 19. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. verrà disposto dal Comune direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi, fatta salva l'applicazione a carico dell'appaltatore delle penali di cui all'articolo 20.

Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatta salva la possibilità di agire contro l'appaltatore per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

ART. 14 - RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

L'appaltatore, nel rispetto dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008, dovrà dare completa attuazione e realizzazione al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) allegato sub A) al presente capitolato, che dovrà essere allegato al contratto.

Si precisa che i costi relativi alle misure di sicurezza necessarie per l'eliminazione e, ove non possibile, per la riduzione al minimo delle interferenze sono stati valutati pari ad Euro 0,00, poiché è da intendersi che l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative e operative individuate nel D.U.V.R.I..

A tal fine, l'appaltatore dovrà provvedere, prima della stipulazione del contratto e, in caso di esecuzione anticipata in pendenza di stipulazione del contratto, prima dell'avvio del servizio, a trasmettere l'allegato D.U.V.R.I. compilato per le parti di propria competenza e sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante, consegnando l'eventuale documentazione richiesta.

Inoltre, l'appaltatore dovrà garantire che:

- 1) venga redatto, attuato e aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del d.lgs. 81/2008, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi ai servizi oggetto del presente capitolato;
- 2) tutto il personale sia adeguatamente formato, addestrato e informato, compresi gli addetti designati per incarichi specifici, ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e 37 del d.lgs. 81/2008 e dell'accordo stato-regioni del 21 dicembre 2011; la documentazione attestante l'avvenuta formazione dovrà essere conservata nella sede dell'appaltatore e messa a disposizione su richiesta del Comune;
- 3) il personale sia sottoposto ai controlli sanitari periodici, ove previsti;
- 4) il personale sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, che dovrà essere esposta.

L'appaltatore deve, inoltre, garantire la disponibilità per l'effettuazione, prima dell'inizio del servizio, di una riunione di coordinamento con il Responsabile del servizio prevenzione e protezione del Comune, ai sensi dall'art. 26 del d. lgs. 81/2008 e s.m.i..

Dovrà essere dichiarato dall'appaltatore il nominativo di un operatore in possesso di idoneità antincendio (rischio medio) ai sensi del D.M. 10.3.1998 e/o livello 2 For ai sensi del decreto 2.9.2021 e di un operatore addetto di Pronto Soccorso ai sensi del D.M. 388/2003.

Resta inteso che l'appaltatore, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.

ART. 15 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento avverrà su presentazione di regolari fatture trimestrali, con contestuale invio della relazione di cui all'articolo 3.6 punto 2) del presente capitolato.

Il Servizio Politiche Giovanili eseguirà la "verifica di conformità" del servizio entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

In assenza di contestazioni o di addebiti, l'Amministrazione procederà all'emissione del mandato di pagamento entro 30 giorni dalla "verifica di conformità del servizio". Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della contestazione, salva la possibilità di corrispondere acconti per gli importi non contestati.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l'appaltatore dagli obblighi e oneri che a esso derivano dal contratto d'appalto.

Le fatture, intestate al servizio Politiche Giovanili – Via Tito Livio, 23/25 – 36015 Schio - devono riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), nonché il CIG e gli estremi della determinazione di affidamento del servizio e dovranno essere emesse secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 24.12.2007, n. 244 e successivi decreti attuativi (fattura elettronica). A tal fine, il codice univoco ufficio è il seguente: UFT7PV.

Nell'emissione della fattura, la ditta affidataria dovrà, inoltre, rispettare la disciplina di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 "Split payment"; le fatture dovranno, pertanto, riportare la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972".

Ne caso di RTI, la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al RTI stesso.

In caso di inadempienze da parte della ditta appaltatrice, la liquidazione della fattura resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare, sulla base di quanto disposto dall'art. 20 del presente capitolato.

A sensi del comma 4 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016, i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito D.U.R.C.

Le ritenute dello 0,50% effettuate ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del decreto 50/2016, potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto del certificato di regolare esecuzione e previa acquisizione del D.U.R.C. regolare.

ART. 16 - CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

Il corrispettivo del servizio rimarrà invariato per il primo anno contrattuale. A partire dal secondo anno contrattuale, l'aggiudicatario avrà facoltà di richiedere, senza effetto retroattivo, un adeguamento dei prezzi. In tal caso, la richiesta dovrà essere accompagnata da documentazione atta a giustificare l'aumento dei prezzi e pervenire a mezzo PEC entro 30 giorni dalla scadenza di ogni anno successivo al primo.

La revisione dei prezzi, regolata dall'art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016, avverrà sulla base di un'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento. I prezzi verranno aggiornati in conformità alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), prendendo come riferimento la media delle variazioni percentuali dell'anno precedente alla sottoscrizione del contratto.

In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi, non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 del codice civile, la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionale di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

ART. 17 - OBBLIGHI IN MERITO ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 18 - POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA'

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o arrecati a beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto del Comune o di terzi, a seguito e in conseguenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale dell'appaltatore durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale

riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo di contratto.

A tal fine l'appaltatore si impegna a stipulare, a beneficio del Comune di Schio e dei terzi, con assicuratore autorizzato dall'IVASS all'esercizio del ramo Responsabilità civile generale, polizza di RCT Responsabilità Civile verso Terzi avente per oggetto il medesimo oggetto dell'appalto di cui al presente capitolato con un massimale RCT minimo di Euro 3.000.000,00 unico e per sinistro che copra i danni a persone e a cose.

Detta polizza, nella quale dovrà risultare che il Comune di Schio è considerato "terzo" a tutti gli effetti, dovrà avere una durata pari all'intera durata del contratto d'appalto.

La polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dell'appaltatore.

La polizza assicurativa, debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di copertura, dovrà essere consegnata in originale o in copia conforme dall'appaltatore al Comune, prima della stipulazione del contratto o prima di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza in pendenza della stipulazione del contratto e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto. Le quietanze relative alle annualità dovranno essere prodotte al Comune in originale o in copia conforme, alle relative scadenze.

L'eventuale quietanza di rinnovo dovrà essere consegnata al Comune nei quindici giorni successivi alla scadenza del periodo di copertura in essere.

Nel caso in cui venga presentata dall'appaltatore una polizza generica e non specifica per l'appalto di cui al presente capitolato, la stessa dovrà contenere tutte le prescrizioni di cui sopra, più una specifica appendice riportante che il massimale RCT minimo di Euro 3.000.000,00 unico e per sinistro, è vincolato dall'assicuratore per l'appalto di cui al presente capitolato, riportando il nominativo del Comune e gli estremi del contratto d'appalto.

ART. 19 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. 50/2016, l'aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio, è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di garanzia definitiva, di importo non inferiore al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Qualora si verifichi un danno, entro 48 ore l'appaltatore dovrà comunicare alla propria assicurazione e per conoscenza al Comune di Schio l'apertura del sinistro.

La garanzia cessa di avere effetto solo dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Ente si riserva di richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

L'ente ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti di importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere a quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del Comune di Schio, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione di cui al presente articolo, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del d.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile e impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- la rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del codice civile;
- l'impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

ART. 20 - PENALITA'

L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di osservare le disposizioni di legge che riguardano il servizio stesso, nonché quanto contenuto nel presente capitolato e nel contratto.

Il Comune, previo completamento della procedura di cui ai paragrafi successivi, applicherà con atto del competente dirigente, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, le penali di cui si riportano gli importi, nei seguenti casi:

- accertata sostituzione del personale originariamente assegnato con personale senza i requisiti richiesti: € 500,00 per ogni episodio;
- mancata comunicazione di sostituzione del personale originariamente assegnato: € 500,00 per ogni episodio;
- comportamenti non rispettosi della privacy degli utenti: € 500,00 per ogni episodio, salvo il maggior danno;
- ritardo nella comunicazione di sostituzione del personale originariamente assegnato: € 20,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancata o parziale attuazione della formazione del personale offerta in sede di gara: € 500,00 per ogni episodio;
- ritardo superiore a 15 minuti nell'apertura al pubblico dello Spazio Giovani: € 150,00 per ogni episodio;
- mancata presenza del coordinatore, senza gravi e giustificati motivi - o preavviso pervenuto meno di 24 ore prima - agli incontri trimestrali di cui all'articolo 11 del presente capitolato: € 150,00 per ogni episodio;
- ritardo nella presentazione della relazione trimestrale e/o del cronoprogramma annuale di cui all'art. 3 del presente capitolato: € 20,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancata o parziale realizzazione della iniziativa di cui all'articolo 3.4.1 (iniziativa annuale): per causa imputabile all'appaltatore: da € 1.000,00 a € 2.500,00 a seconda della gravità dell'omissione;
- mancata o parziale realizzazione della iniziativa di cui all'articolo 3.4.2 (iniziativa annuale) per causa imputabile all'appaltatore: da € 1.000,00 a € 1.900,00 a seconda della gravità dell'omissione;
- ulteriori casi di violazione, inadempimenti, ritardi nell'esecuzione del contratto, desumibili direttamente o indirettamente dal contratto stesso, oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti: da € 100,00 a € 500,00 per ciascun episodio.

Si precisa che quanto offerto dal concorrente aggiudicatario in sede di gara costituirà obbligo contrattuale, pertanto, in caso di inadempienza, verrà comminata una penale da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 500,00 per ogni inadempimento riscontrato e verrà intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla richiesta, fatto salvo in ogni caso quanto prescritto al successivo art. 21 per la risoluzione contrattuale.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare avvio del procedimento di contestazione dell'inadempimento, a mezzo PEC da effettuarsi a cura del dirigente competente, entro 10 (dieci) giorni dall'accertamento dell'inadempimento. L'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni via PEC o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC. Le suddette controdeduzioni saranno valutate dal dirigente.

L'applicazione delle penalità, come sopra descritte, non estingue il diritto di rivalsa del Comune di Schio nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'appaltatore per l'esecuzione del servizio, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva. L'appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione delle penalità, come sopra descritte, non esclude la facoltà del Comune, in caso di violazioni gravi o reiterate, di sospendere immediatamente il servizio e/o di risolvere il contratto, procedendo nei confronti dell'appaltatore alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione definitiva e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'appaltatore, e che si protragga oltre il termine non inferiore a 15 giorni, solari e consecutivi, che verrà assegnato dal Comune per porre fine all'inadempimento, mediante PEC, il medesimo ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto.

Il contratto può essere dichiarato risolto di diritto dal Comune, secondo quanto stabilito dall'art. 1456 del Codice Civile, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e previa dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, da comunicarsi all'appaltatore, mediante PEC, nei seguenti casi, oltre a quelli già contemplati in altre parti del presente capitolato:

- accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni;
- insolvenza o grave dissesto economico o finanziario dell'appaltatore risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso di beni e/o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore stesso;
- fallimento o cessazione dell'appaltatore;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il

responsabile tecnico, ovvero nel caso di loro assoggettamento alle misure previste dalla vigente normativa antimafia;

- in caso di esito interdittivo antimafia sull'appaltatore di cui all'art. 84 del d.lgs. 06.09.2011, n. 159 rese dalla Prefettura, ai sensi del protocollo di legalità delle Prefetture della Regione del Veneto del 19.9.2019;
- in caso di mancata comunicazione al Comune di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, ovvero ancora di qualsiasi tentativo di pressione criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un rappresentante dell'appaltatore, o di un agente o di un dipendente, ai sensi del protocollo di legalità delle Prefetture della Regione del Veneto del 19.9.2019;
- quando l'appaltatore si renda colpevole di frode;
- mancata osservanza del divieto di cessione del credito maturato nei confronti del Comune, senza espresso consenso dello stesso;
- violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di scelta del contraente, nonché di quelli richiesti per la stipulazione del contratto;
- arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'appaltatore del servizio oggetto del presente capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
- mancato rispetto di quanto dichiarato dall'appaltatore in sede di offerta tecnica;
- mancata validità della polizza assicurativa durante la vigenza del contratto;
- cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali nelle modalità di esecuzione del servizio previste dal presente capitolato, dal contratto e dalle norme legislative, regolamentari e amministrative vigenti in materia, con particolare riferimento alla grave o reiterata inosservanza delle disposizioni a favore del personale dipendente o in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e igiene sul lavoro;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto;
- violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune;
- altre violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate, dopo due diffide formali da parte del Comune.

La risoluzione anticipata del contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno per il Comune, comporterà nei confronti dell'appaltatore l'incameramento della cauzione definitiva, l'applicazione delle penalità previste, la perdita di ogni diritto di indennizzo per spese sostenute o mancato guadagno, l'addebito degli eventuali nuovi o maggiori oneri per la stipulazione di un nuovo contratto di appalto. In tal caso, il Comune potrà affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

E' fatta salva inoltre, per il Comune, la facoltà di assumere ogni altra iniziativa ritenuta necessaria al fine della prosecuzione del servizio.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'appaltatore dovesse risolvere il contratto prima della scadenza convenuta, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altro soggetto, fino alla scadenza naturale del contratto.

Il Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di fallimento e di risoluzione del contratto per grave inadempimento, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura, risultanti dalla relativa graduatoria.

ART. 22 - RECESSO

E' facoltà del Comune recedere dal contratto in qualunque momento, previo invio di apposita comunicazione con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 23 - SUBAPPALTO DEL SERVIZIO - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

E' vietato cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto.

In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva l'autorizzazione in sede esecutiva. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Trattandosi di appalto ad alta prestazione di manodopera, la prevalente esecuzione dello stesso è riservata all'affidatario.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del d.lgs. 50/2016.

L'appaltatore può cedere gli eventuali crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse dal comma 13 dell'articolo 106 del d.lgs. 50/2016.

ART. 24 - ESECUZIONE IN DANNO

Il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi, eventualmente risultanti dalla graduatoria predisposta in sede di gara – ove presenti – l'effettuazione di servizi per qualsiasi motivo non resi dall'appaltatore, nel caso in cui questo non comporti risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 21 del presente capitolato, con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 20 del presente capitolato.

Per la rifusione dei danni il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 25 - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 81/2008, gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'ANAC e al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e, comunque, non superiore a due anni.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 14 del d.lgs. 81/2008.

Il Comune di Schio si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare il regolare svolgimento del servizio nei tempi prescritti.

ART. 26 - CESSIONE AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare tale cambiamento mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile.

Ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel disciplinare di gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m. n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 27 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore del Comune di Schio il diritto di affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'ordinario aggiudicatario in sede di offerta.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 28 - DOMICILIO

Il domicilio eletto dal Comune e dall'appaltatore è quello delle rispettive sedi legali. Ogni variazione del domicilio deve essere comunicata all'altra parte in forma scritta.

Art. 29 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

E' esclusa la competenza arbitrale. Qualsiasi controversia relativa all'appalto cui al presente capitolato, che non si sia potuta definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 206 del d.lgs 50/2016 e s.m.i, sarà sottoposta alla giurisdizione e alla competenza esclusiva del Foro di Vicenza.

ART. 30 - REGOLAMENTO UE 2016/679 E DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196 COME NOVELLATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 101/2018

Il Comune di Schio è titolare del trattamento di tutti i dati personali relativi agli utenti, dati che saranno affidati all'appaltatore per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato. A tal fine, il Comune di Schio provvederà con successivo e separato atto del dirigente competente, a nominare l'appaltatore responsabile esterno del trattamento dei dati personali detti.

L'appaltatore procederà al trattamento dei dati personali, compresi quelli conferiti direttamente dagli utenti agli operatori, attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune e comunque in modo che ne sia garantita la sicurezza.

L'appaltatore si impegna fin d'ora a osservare e far osservare al personale adibito al servizio l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e alle informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, nonché a vigilare sul corretto operato dei dipendenti adibiti al servizio autorizzati al trattamento dei dati.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune medesimo o a terzi.

ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato, si rinvia alle norme del Codice Civile, al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e alla legislazione vigente in materia di contratti di pubblici servizi, nonché al disposto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e, infine, a quanto previsto dal bando e dal disciplinare di gara.

L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

ART. 32 - ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE

– D.U.V.R.I.